

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 133

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 marzo al 6 aprile 1987)

INDICE

BASTIANINI: Sulle iniziative da assumere in relazione alla ineleggibilità dell'attuale vice sindaco di Grosseto (3561) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 2755	RIGGIO: Sui controlli effettuati nei condomini al fine di accertare che il grado della temperatura, all'interno degli ambienti, non superi i 20 gradi centigradi (2550) (risp. ZANONE, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	Pag. 2757
GHERBEZ ed altri: Sulla decisione del comune di Trieste di negare la concessione del certificato di cittadinanza italiana agli emigrati che ne fanno richiesta (3466) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	2756	VETTORI ed altri: Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire la recrudescenza del terrorismo in Alto Adige, anche a seguito dell'attentato avvenuto recentemente a Bolzano (3645) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	2758

BASTIANINI. — *Al Ministro degli interni.* — Premesso:

che è attualmente vice sindaco del comune di Grosseto un cittadino in condizioni di ineleggibilità a seguito di condanna definitiva per interesse privato in atti di ufficio, senza che sia intervenuta riabilitazione;

che a seguito di segnalazione di alcuni consiglieri comunali il comitato regionale di controllo ha invitato la giunta a convocare il consiglio comunale per deliberare in ordine alla posizione del vicesindaco;

che comunque il prefetto ha compiti di vigilanza sulla condizione di ineleggibilità dei vertici delle amministrazioni comunali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative abbia assunto il prefetto di Grosseto al fine di eliminare tale situazione anti-giuridica, nonché quale azione intenda intraprendere il Ministro dell'interno in caso di omesso intervento da parte dell'organo preposto.

(4-03561)

(17 dicembre 1986)

Risposta. — Nel mese di ottobre dello scorso anno, in alcuni ambienti della città di Grosseto si apprendeva che il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune, Aldo Tonini, aveva riportato, il 3 ottobre 1978, una condanna ad un anno e due mesi di reclusione, per interesse privato in atti d'ufficio, divenuta irrevocabile il 6 gennaio 1979 e non seguita da riabilitazione.

La notizia suscitava subito vivace conflittualità in seno al consiglio comunale, ove i gruppi di minoranza chiedevano le dimissioni della giunta municipale, per non avere tempestivamente assunto iniziative in ordine alla decadenza dalla carica dell'assessore, a norma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286.

Fin dal suo primo manifestarsi, la situazione veniva seguita dalla competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo e dal prefetto di Grosseto, che non mancavano di promuovere le iniziative di rispettiva competenza.

Invero, con decisione del 15 ottobre 1986, l'organo di controllo invitava il comune di Grosseto a fornire tutti i necessari chiarimenti e la documentazione occorrente. In pari tempo, sospendeva ogni decisione sugli atti sottoposti al suo sindacato per evitare che le deliberazioni della giunta potessero risultare inficiate da vizi di legittimità derivanti dall'eventuale irregolare composizione dell'organo.

Dal canto suo, il 29 ottobre successivo, il prefetto di Grosseto invitava formalmente il sindaco, a norma dell'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, a procedere alla convocazione del consiglio comunale per deliberare sulla decadenza dell'assessore Tonini.

Nell'adunanza del 5 novembre 1986, convocata a seguito di tale intervento, il consiglio comunale non provvedeva agli adempimenti richiesti nei modi e nelle forme previste dalla legge.

In conseguenza, con decisione del successivo 1° dicembre, il comitato regionale di controllo, avvalendosi del potere di controllo sostitutivo previsto dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, invitava il sindaco a disporre, entro un termine prefissato, la convocazione del consiglio comunale per procedere agli adempimenti obbligatori.

La decisione dell'organo di controllo veniva però impugnata, davanti al tribunale amministrativo regionale, dall'amministrazione comunale, che proponeva gravame anche contro gli atti compiuti dalla prefettura di Grosseto in relazione alla vicenda.

Nell'udienza del 19 dicembre scorso, cui è anche intervenuto il rappresentante dell'avvocatura dello Stato costituitosi in giudizio a difesa dell'autorità di governo, il tribunale amministrativo regionale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento del comitato regionale di controllo.

La questione forma, altresì, oggetto di accertamenti da parte della procura della Repubblica di Grosseto, che ha disposto il sequestro di vari atti presso il comune ed ha avviato un'indagine penale.

La posizione dell'assessore comunale Aldo Tonini ha determinato in seno al consiglio comunale di Grosseto un'acuta controversia, dando luogo a due tesi contrapposte in punto di diritto.

Con la prima di esse, espressa dalla maggioranza consiliare, si ritiene inapplicabile al caso concreto l'ipotesi di decadenza dalla carica, prevista dall'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286; con la seconda, sostenuta dai gruppi consiliari di minoranza, si ritiene invece che l'ipotesi stessa sia applicabile al caso di specie.

In ogni caso, l'una e l'altra tesi trovano conforto in divergenti argomentazioni di natura esegetica, non prive di una loro pregnanza e corroborate entrambe dal supporto di autorevolezze fonti dottrinarie.

Considerato, peraltro, che la controversia attiene strettamente agli effetti legali della sentenza di condanna, la sua soluzione non potrà non scaturire dalla pronunce giurisdizionali, a conclusione dei procedimenti che — come già detto — sono stati instaurati, sotto diversi profili, davanti alle magistrature penale e amministrativa.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(3 marzo 1987)

GHERBEZ, DE SABBATA, MILANI Armelino. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Premesso:

che vari nostri connazionali, emigrati all'estero, ci segnalano casi di comuni, tra cui quello di Trieste, che negano la concessione del certificato di cittadinanza italiana, qualora dagli stessi richiesta;

che le motivazioni addotte si rifanno all'esistenza di una circolare del Ministero dell'interno che riconosce tale competenza ai consolati italiani all'estero, per cui verrebbe superata la normativa esistente che prevede

invece l'attribuzione della concessione dei certificati di cittadinanza appunto ai comuni;

constatato:

che a tale restrittiva interpretazione della circolare ministeriale di cui sopra non ricorrono comunque molti altri comuni, che rilasciano senza difficoltà tali certificati;

che si rende necessario superare le difficoltà e le sperequazioni esistenti e accondiscendere alle esigenze dei nostri emigrati che chiedono di poter ottenere detti certificati sia tramite i consolati sia tramite i comuni,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario procedere alla chiarificazione delle competenze in materia, consentendo il ricorso degli interessati sia nelle sedi dei consolati sia nei municipi.

(4-03466)

(12 novembre 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro degli affari esteri.

La circolare di questo Ministero n. K.21.6 del 25 gennaio 1961, avente per oggetto «rilascio di certificati di cittadinanza a connazionali residenti all'estero», emanata di concerto con i Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri, non inibisce ai comuni competenti il rilascio dei predetti certificati in favore dei cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, ma limita logicamente la validità di detti certificati solo al periodo di residenza degli interessati in Italia.

Per il periodo di residenza all'estero, al rilascio dei certificati di cittadinanza provvede il titolare dell'ufficio consolare territorialmente competente, nella sua qualità di ufficiale di stato civile.

La competenza dell'autorità consolare è motivata dalla necessità di esperire all'estero indagini circa le vicende di cittadinanza dei richiedenti, al fine di accertare se gli stessi mantengano o meno il nostro *status civitatis*.

Data la fondamentale importanza del complesso di diritti e doveri connessi col possesso del nostro *status civitatis*, è necessario che le suddette indagini siano esperite nella maniera più accurata possibile, tenendo anche presente la legislazione dello Stato straniero che, a sua volta, può determinare diversi riflessi nel nostro ordinamento giuridico.

Per i motivi su esposti, si ritiene che l'attuale procedura sia idonea a garantire il corretto rilascio dei certificati di cittadinanza nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei richiedenti.

Il Ministro dell'interno

SCALFARO

(3 marzo 1987)

RIGGIO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Premesso che la legge n. 373 del 30 aprile 1976, all'articolo 3, stabilisce che negli ambienti ci debba essere una temperatura dell'aria non superiore ai 20 gradi centigradi;

considerato che in molti condomini ci sono contrasti tra i condomini sulla temperatura, dovuti alle diverse condizioni economiche dei condomini stessi ed anche alla esigenza di maggiore o minore calore gradita dagli utenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali controlli e da chi vengono praticati nei vari condomini per accertare una erogazione non superiore ai 20 gradi, visto che tanti cittadini sono costretti a subire una maggiore erogazione di calore e non sanno a chi rivolgersi.

(4-02550)

(29 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Il controllo della rispondenza della temperatura negli ambienti ai limiti di legge è attribuita, a norma dell'articolo 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, alle autorità comunali competenti.

Tali autorità possono infatti verificare, su istanza di ciascun condomino o locatario, il rispetto della legge 30 aprile 1976, n. 373, negli ambienti di pertinenza del richiedente e, comunque, nelle parti comuni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ZANONE

(3 marzo 1987)

VETTORI, KESSLER, FONTANA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

la valutazione del Governo sul duplice attentato, fortunatamente senza vittime, avvenuto a Bolzano nella notte fra sabato 24 e domenica 25 gennaio 1987;

le intenzioni del Governo circa la necessaria sorveglianza di sicurezza diretta alla prevenzione;

le possibili responsabilità e i possibili obiettivi degli attentati;

gli indirizzi a breve e medio termine del Governo per la rimozione delle cause della tensione.

(4-03645)

(27 gennaio 1987)

RISPOSTA. — Nella giornata del 24 gennaio scorso, in Bolzano, sono stati perpetrati due attentati dinamitardi ai danni di esponenti politici locali di lingua italiana.

Alle ore 1,05 è esploso un ordigno collocato sotto il portico dell'edificio di via Guncina, dove si trova l'abitazione del vice presidente della giunta provinciale, dottor Remo Ferretti.

Alle ore 1,10 un altro ordigno è esploso all'ingresso della palazzina di via Knoller, dove abita il consigliere comunale del MSI-DN, avvocato Andrea Mitolo.

Nell'uno e nell'altro caso, l'esplosione ha provocato solo danni materiali.

Entrambi gli ordigni, di fabbricazione artigianale, erano costituiti da un contenitore metallico, riempito con esplosivo della classe delle dinamiti,

in quantità non superiore a 500 grammi, innescato con miccia a lenta combustione.

Sul posto sono stati rinvenuti alcuni frammenti metallici con tracce di scritte a rilievo, analoghi a quelli ritrovati in occasione di altri attentati perpetrati il 5 settembre ed il 31 dicembre 1986 rispettivamente a Bolzano ed a Merano.

Le accurate indagini, subito avviate sugli episodi, hanno portato a risultati positivi.

Il 3 febbraio scorso, infatti, la procura della Repubblica di Bolzano ha emesso ordine di cattura nei confronti di Franz Frick e Dieter Sandrini, nei cui confronti sono emersi indizi atti a comprovare il loro coinvolgimento nella predisposizione degli attentati.

In relazione al ripetersi degli attentati nella città di Bolzano, è stata disposta, dai responsabili locali delle forze dell'ordine, l'ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza e, in particolare, di sorveglianza presso gli obiettivi più rappresentativi, ritenuti esposti a maggior pericolo, già fatti segno di atti terroristici.

Sono state adottate misure di controllo presso le abitazioni delle personalità politiche maggiormente esposte, attivate le fonti informative, nonché operate attente verifiche nei confronti dei soggetti e dei gruppi oltranzisti, già implicati in atti terroristici.

Com'è noto, nella seduta del 19 febbraio 1987 della Camera dei deputati si è concluso il dibattito sulla questione dell'Alto Adige.

In tale circostanza, è stata data ampia assicurazione sugli intendimenti del Governo di risolvere i problemi aperti nella logica di garantire la pacifica coesistenza dei gruppi etnici.

Nella risoluzione approvata dall'Assemblea, con l'accettazione del rappresentante del Governo, viene posto l'impegno ad emanare, entro il corrente anno, le residue norme di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, eliminando in tal modo ogni pendente causa di tensione tra i gruppi ed ogni motivo di potenziale conflittualità.

Il Ministro dell'interno

SCALFARO

(3 marzo 1987)
